

COMUNE DI BRUGNATO

Provincia della Spezia

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 22/2018

**OGGETTO: Parere alla proposta di deliberazione sulla razionalizzazione annuale
società partecipate**

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Brugnato Rag. Roberto D'Ercole, nominato con delibera consiliare n. 9 del 21/12/2017, ai sensi dell'Art. 234 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.,

Vista la proposta di deliberazione consiliare avente per oggetto "Razionalizzazione annuale società partecipate".

Visti:

- l'art.239 del D.Lgs 267/2000 comma 1 lett. b) -Testo Unico degli Enti locali- in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- il D.Lgs 19/08/2016 n. 175,
- Il comma 611 dell'articolo unico della Legge di Stabilità per il 2015 (la legge n. 190/2014) ha imposto agli enti locali di avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette ed ha indicato i criteri generali, cui ispirare il "processo di razionalizzazione":
 - eliminazione delle società/partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - soppressione delle società composte da soli amministratori o nelle quali il numero di amministratori fosse superiore al numero dei dipendenti;
 - eliminazione delle società che svolgessero attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o enti;
 - aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenimento dei costi di funzionamento.

Visto inoltre:

- quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;
- quanto previsto degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. che prevede l'obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Visto ancora che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni,

anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che, per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., il Comune deve provvedere annualmente ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P. come di seguito:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (si precisa che l'art. 26 comma 12-quinquies, T.U. introduce sul fatturato una disposizione transitoria: "[...]Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro...[...]");

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata delle partecipate possedute dal Comune di Brugnato e le motivazioni indicate nella relazione allegata alla proposta di deliberazione consiliare e nel dettaglio alla data del 23/09/2016 il comune partecipava al capitale delle seguenti società:

Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione
B	C	D	E
00211210117	ATC SPA	1976	0,098
00213810112	ACAM SPA	2001	0,00007
01285590111	IL CIGNO SOCIETA' DI PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO DEI LIGURI ANTICHI SCRL	2008	9,10
01136070115	BRUGNATO SVILUPPO S.R.L. FALLITA	2002	60,00

Le partecipazioni indirette del Comune di Brugnato detenute tramite Acam Spa sono società partecipate dal comune in misura non significativa sono:

- Acam Ambiente Spa: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Acam Acque Spa: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Integra Srl: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Acamtel Srl: società partecipata 50% da Acam Spa;
- Centrogas Energia Spa: società partecipata 100% da Acam Spa;
- Spes Gioia Spa: società partecipata 20% da Acam Spa.

La partecipazione del Comune in ACAM è pressoché irrilevante ed esclude un peso decisionale in ordine alle strategie di azione indicate nelle lettere d) ed e) del comma 611 della Legge 190/2014.

Il Comune aveva aderito alla società con una durata dell'impegno fino al 31/12/2050 in occasione dell'accordo di investimento tra ACAM e IREN. Il Comune di Brugnato ha deciso, con deliberazione consiliare nr. 48 del 22/12/2017, di aderire al predetto accordo in qualità di "socio sottoscrittore".

Le partecipazioni indirette del Comune di Brugnato detenute tramite Atc Spa:

- Atc esercizio Spa: società partecipata 89,41% da Atc Spa;
- ParkTour Srl in liquidazione: società partecipata 100% da Atc Spa;
- Sviluppo Turistico Lerici Srl: società partecipata 39% da Atc Spa;
- Atc Mobilità e Parcheggi Spa: società partecipata 29% da Atc Spa;
- SMC esercizio Scarl: società partecipata 50,50% Atc Esercizio Spa;
- Apam Esercizio Spa: società partecipata 0,06% Atc Spa;
- Centromare Srl: società partecipata 51% da Atc Spa.

Visti lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Visto inoltre quanto indicato dal MEF relativamente alla partecipata comunale Brugnato Sviluppo srl dichiarata fallita dal tribunale della Spezia con sentenza n. 30 del 14/07/2017, per la quale è in atto un progetto di accordo con i partecipanti al passivo,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine all'approvazione della proposta di deliberazione circa la "razionalizzazione annuale società partecipate".

Imperia, 19/12/2018

Il Revisore dei conti
Rag. Roberto D'Ercole